



CITTA' DI FRANCAVILLA FONTANA

REPUBBLICA ITALIANA

Rep. n° ____ del ____

Reg. il _____ al n. ____ Serie IT

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA, PULIZIA, MANUTENZIONE DELLA VILLA COMUNALE PIETRO PALUMBO E DI GESIONE DELL'ANFITEATRO, DEL PUNTO RISTORO E DELL'AREA DI PERTINENZA CIRCOSTANTE

L'anno duemilaventuno, addì ... (.....) del mese di, in Francavilla Fontana (Br), nella Residenza Comunale, ubicata alla Via Municipio n° 4;

innanzi a me Dott. Marco Lesto, Segretario Generale del Comune di Francavilla Fontana, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, sono comparsi:

per la parte concedente

il dott., nato a (.....) il, nella qualità di Dirigente dell'Area II, domiciliato per la carica presso il Comune di Francavilla Fontana, il quale dichiara di agire nel presente atto, a termine dell'art. 107, comma 3 del D.L.vo n. 267/2000, in nome e per conto del

Comune di Francavilla Fontana, P. I.V.A. n. 00176620748, che nel contesto dell'atto verrà indicato per brevità con il termine "Comune";

per la parte concessionaria

Il sig. nato a (.....) il C.F.: che interviene in questo atto in qualità di della ditta con sede legale in alla via n. Partita I.V.A. n. iscritta al Registro delle imprese di al n., che nel prosieguo dell'atto verrà indicato per brevità anche "Concessionario".

Le sopra costituite parti dopo aver premesso che

.....

Le parti come sopra costituite intendono vincolarsi con formale contratto e, pertanto,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. L'oggetto principale del contratto è costituito dalla concessione in uso esclusivo di un manufatto da adibire a "punto ristoro", collocato all'interno della villa, e dell'area immediatamente prossima per una superficie di mq 25,00, come perimetrata nell'allegata planimetria (allegato F), ove poter svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande (previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni).

2. Al concessionario viene altresì assegnato l'uso esclusivo dell'anfiteatro, fatta salva la possibilità di utilizzo che l'Amministrazione comunale vorrà riservarsi per iniziative varie (convegni, cerimonie, ecc.) nel limite massimo di 30 giorni all'anno.

La data di svolgimento di tali eventi dovrà essere comunicata all'affidatario almeno 10 giorni prima dell'evento.

All'affidamento di beni sopra specificati consegue anche l'onere di cura e manutenzione ordinaria con assunzione dei conseguenti oneri comprese le

utenze (acqua, luce ad esclusione della pubblica illuminazione, ecc.) necessarie.

Il concessionario dovrà altresì provvedere ad ogni intervento di manutenzione straordinaria che si renda necessario durante il periodo della concessione sulle tutte le aree e i manufatti che gli sono assegnati in uso esclusivo (anche quelli di cui al successivo comma 6), nonché sulle attrezzature che siano state da lui installate.

3. Il Concessionario è altresì obbligato, con costi a proprio carico, all'erogazione dei seguenti servizi:

- apertura e chiusura della villa, secondo le indicazioni dell'Amministrazione comunale;
- custodia, vigilanza, pulizia e manutenzione ordinaria della Villa comunale;
- (eventuali servizi aggiuntivi proposti in sede di gara).

4. Le attività di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 non saranno remunerate dall'Amministrazione comunale e sono ad esclusivo carico del concessionario, che potrà, tuttavia, introitare i relativi ricavi senza l'obbligo del pagamento di una quota di cointeressenza in favore del Comune.

5. Si precisa che nei locali oggetto di concessione saranno vietati l'installazione e l'uso di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 110 del TULPS.

6. Il concessionario dovrà garantire agli utenti la piena, libera, incondizionata e gratuita fruizione di tutti gli spazi compresi nel perimetro della Villa, con l'eccezione delle aree e dei manufatti che gli sono assegnati in uso esclusivo (punto ristoro e area circostante; anfiteatro). Egli potrà, tuttavia, utilizzare in via esclusiva gli spazi aperti della villa, per iniziative varie nei limiti di seguito indicati:

- campi da gioco: gg. 30 annui;
- tutti gli altri spazi: gg. 30 annui;

7. La data di svolgimento di tali eventi dovrà essere comunicata all'Amministrazione comunale almeno 10 giorni prima dell'evento.

In occasione di tali eventi il concessionario si assume ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a persone o cose.

8. Il concessionario potrà, altresì, utilizzare in via esclusiva, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, da rilasciare prima della stipula del contratto, le aree e/o i manufatti compresi nel perimetro della villa che si sia impegnato, in sede di formulazione dell'offerta tecnica, a realizzare o riqualificare per destinarle ad attività anche di rilievo economico.

ART. 2 - IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO

1. Il concessionario dovrà corrispondere al Comune un canone annuo di concessione pari a €....., oltre Iva ai sensi di legge, se dovuta.

Il suddetto canone non comprende i costi di fornitura acqua, luce e gas relativi alla gestione del chiosco e delle aree annesse, nonché i costi relativi al pagamento dei tributi, che sono a carico del concessionario.

2. Detto canone dovrà essere versato presso la Tesoreria Comunale in dodici rate mensili, entro il giorno 5 di ogni mese di durata del contratto.

3. Al fine di favorire la realizzazione di investimenti nella villa comunale in un periodo di forte contrazione economica legata all'epidemia da Covid - 19, è previsto lo scomputo dal canone di locazione del costo dei lavori che il concessionario è chiamato ad eseguire per garantire l'agibilità e la piena funzionalità del punto ristoro. (eventuale).

4. Verrà altresì scomputato dal predetto canone il costo dei seguenti lavori e/o interventi che il concessionario si è impegnato ad eseguire in sede di gara:

.....
.....
.....

5. La durata dell'affidamento è stabilita in anni decorrenti dalla data di stipula del presente contratto.

ART. 3 - DESTINAZIONE D'USO – LIMITAZIONI - DIVIETI

1. Il manufatto di cui all'allegata planimetria e l'area esterna perimetrata (vd. allegato A) sono destinati all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di tipo "C" e alle altre attività accessorie indicate nel progetto gestionale presentato in sede di gara.
2. E' fatto divieto di modificare l'originaria destinazione dei locali e il tipo di attività in essi prevista.
3. Allo scadere della concessione e in ogni altro caso di cessazione, le eventuali opere realizzate sul bene e le relative pertinenze restano acquisite al patrimonio comunale. E' fatta comunque salva la richiesta di riduzione in pristino delle stesse a carico del concessionario. Ogni opera effettuata dovrà essere autorizzata dal competente ufficio comunale e il concessionario dovrà munirsi in proprio di tutte le altre autorizzazioni richieste da leggi o regolamenti. In ogni caso per tali opere non è previsto alcun rimborso. Eventuali autorizzazioni che comportino anche le modifiche dei locali dovranno essere richieste a cura e spese del concessionario, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale.
4. Prima dell'avvio dell'attività il concessionario dovrà dotarsi delle prescritte autorizzazioni sanitarie e delle licenze e/o autorizzazioni commerciali, previste dalla normativa nazionale e regionale, per l'esecuzione del servizio e dovrà applicare il sistema di autocontrollo dell'igiene dei prodotti alimentari basato sui principi H.A.C.C.P. di cui al D.Lgs. 193/2007 e far rispettare agli utenti il divieto di fumare nel locale punto ristoro.
5. Il personale adibito alla vendita, alla distribuzione, alla manipolazione ed alla preparazione delle bevande, dei cibi e di tutti gli altri generi di vendita, deve essere sottoposto, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, a tutte le vaccinazioni e visite sanitarie previste dalla normativa di settore e dovrà

risultare, per tutta la durata del servizio, in possesso della prescritta documentazione sanitaria prevista dalle norme vigenti in materia.

6. Il punto ristoro dovrà rimanere aperto almeno durante tutto l'orario di apertura al pubblico della villa comunale.

7. Il Comune non corrisponde alcun compenso e/o contributo per la gestione dell'attività che sarà remunerata esclusivamente con l'introito degli incassi.

8. Per quanto concerne l'organizzazione e la gestione dell'attività il concessionario utilizza esclusivamente risorse proprie, sia in termini di personale che in termini di materiali, assicurandone la continuità durante l'intera durata della concessione. Sono a completo ed esclusivo carico del concessionario tutti gli oneri fiscali relativi all'attività.

9. Il funzionamento dell'attività è regolato autonomamente dal gestore, che deve convenientemente dotarla di una buona varietà di alimenti e bevande di abituale consumo, e condurla con la massima pulizia, igiene e decoro. La tabella dei prezzi dei prodotti in vendita, copia della S.C.I.A. con gli estremi dell'avvenuta trasmissione al Comune – S.U.A.P. e la riproduzione a stampa degli articoli 101 del T.U.L.P.S. e 176, 181, e 186 del regolamento, devono essere esposti nel locale in luogo ben visibile.

10. Eventuali intrattenimenti potranno essere organizzati nei limiti degli spazi assegnati, fermo rimanendo l'obbligo dell'ottenimento delle eventuali necessarie licenze, a cura e spese del titolare dell'attività di somministrazione.

11. Gli intrattenimenti musicali di carattere accessorio rispetto alla normale attività di somministrazione di alimenti e bevande non comportano rilascio di autorizzazioni o licenze.

12. Ferma rimanendo l'applicabilità delle sanzioni per singoli inadempimenti contestati al concessionario, si stabilisce, in relazione alle ipotesi di chiusura o sospensione dell'attività commerciale in oggetto non giustificate

l'irrogazione di una penalità di € 50,00 per ogni giorno di inattività ingiustificata.

13. Al concessionario viene altresì assegnato l'uso esclusivo dell'anfiteatro ove potrà svolgere attività di intrattenimento, culturali e ogni altra iniziativa che riterrà dovervi organizzare, acquisendo, se del caso, le necessarie autorizzazioni prescritte dalla legge. Il Comune non corrisponde alcun compenso e/o contributo per la gestione dell'attività che sarà remunerata esclusivamente con l'introito degli incassi.

14. Il concessionario assicura il tassativo rispetto dei protocolli di sicurezza e della normativa che disciplina le misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid – 19 in tutti i locali, le strutture e le aree che gli sono assegnate in uso esclusivo.

ART. 4 - CONSEGNA DELL'IMMOBILE

1. L'immobile destinato a punto ristoro è munito dei relativi servizi igienici e verrà consegnato all'affidatario nello stato di fatto in cui si trova.

2. All'atto della consegna dell'immobile, dovrà essere redatto un inventario dei beni e, in contraddittorio, un apposito verbale dal quale si dovrà desumere lo stato attuale e il livello di funzionalità dello stesso. Allo scadere del contratto, si dovrà redigere un ulteriore apposito verbale di riconsegna dell'affidatario, il quale dovrà reintegrare le eventuali deficienze o differenze che dovessero essere riscontrate.

3. Il Comune mette a disposizione del gestore solo i locali e le annesse aree mentre il concessionario dovrà procurare tutti gli arredi e le apparecchiature necessarie a garantire un regolare ed efficiente espletamento del servizio.

4. Il concessionario, laddove ai fini della messa in esercizio del punto ristoro, debba eseguire, a proprie spese, interventi di modifica, aggiunta o trasformazione degli impianti interni, sarà tenuto ad acquisire debita certificazione degli impianti medesimi e potrà intervenire sugli stessi solo

previa autorizzazione da parte dell'Area Tecnica – LL.PP. del Comune di Francavilla Fontana.

ART. 5 - RESPONSABILITA' E UTILIZZO DEGLI IMMOBILI E DELLE STRUTTURE AFFIDATE IN USO ESCLUSIVO

1. Con la firma del contratto, l'affidatario diventa, ai sensi di legge, consegnatario responsabile e custode dell'anfiteatro, del punto ristoro e degli spazi annessi, che dovranno, pertanto, essere conservati in buono stato di efficienza, salvo il normale deperimento d'uso.

2. Il gestore è responsabile:

a) dell'uso dell'anfiteatro, del punto ristoro dell'area esterna perimetrata nella planimetria allegata, dei relativi servizi ed installazioni, che devono essere utilizzati in conformità alla loro destinazione ed in base alle prescrizioni e limitazioni concordate con l'ente;

b) dell'osservanza, anche da parte di terzi, di tutte le prescrizioni ed i divieti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e, volta per volta, dalle autorità competenti, nonché dalle normali regole di prudenza per evitare incidenti, danni ed infortuni;

c) della buona conservazione e dell'efficienza dell'anfiteatro, del punto ristoro e degli spazi annessi, del necessario servizio di custodia e sorveglianza.

ART. 6 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario dovrà provvedere:

a. al pagamento a favore del Comune del canone di utilizzo, come determinato nel precedente art. 2;

b. alla realizzazione dei lavori necessari a garantire l'agibilità e la piena funzionalità dell'immobile adibito a punto ristoro e dell'annessa area esterna (vd. planimetria allegata sub. A);

c. alla manutenzione ordinaria dell'anfiteatro, del punto ristoro e degli annessi spazi di utilizzo e verde al fine di garantirne la normale funzionalità ed il buono stato di conservazione, salvo la normale usura del tempo (alla scadenza del contratto, l'immobile dato in gestione dovrà essere restituito in buone condizioni, salvo il normale deterioramento dovuto al corretto uso ed alla vetustà; pertanto l'affidatario si obbliga all'utilizzo con riguardo e cautela onde evitare danni di qualsiasi genere);

c-bis. agli interventi di manutenzione straordinaria che si rendano necessari durante il periodo della concessione sulle tutte le aree e i manufatti che gli sono assegnati in uso esclusivo (anche quelli che si sia impegnato, in sede di formulazione dell'offerta tecnica, a realizzare o riqualificare per destinarle ad attività anche di rilievo economico), nonché sulle attrezzature che siano state da lui installate;

d. all'apertura e chiusura al pubblico della villa comunale in base alle indicazioni fornite dall'Amministrazione comunale;

e. all'apertura e chiusura del punto ristoro in concomitanza con l'apertura al pubblico della villa, assicurando la presenza di proprio personale all'interno della struttura;

f. alla custodia delle aree e strutture presenti nella villa comunale e alla vigilanza sul corretto utilizzo delle stesse, segnalando immediatamente al Comune eventuali danni;


g. alla pulizia e manutenzione ordinaria di tutte le aree e strutture presenti nella villa comunale;

h. alla erogazione dei seguenti servizi aggiuntivi proposti in sede di gara:

[REDACTED]

i. alle realizzazione dei seguenti interventi e lavori proposti in sede di gara:

[REDACTED]


.....

1. al rispetto di tutte le norme di sicurezza, di igiene, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 recante: *“Attuazione dell’art.1 della Legge 03/08/2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro”* e successive modificazioni e leggi collegate e alla normativa che disciplina le misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid - 19.

In deroga a quanto previsto nelle lett. e, il concessionario potrà richiedere all’Amministrazione comunale l’autorizzazione a tenere aperto il punto ristoro oltre l’orario di chiusura al pubblico della villa comunale.

2. Sono altresì a carico del concessionario i seguenti oneri:

- le spese necessarie per il personale addetto all’attività;
- la tariffa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti;
- le spese di manutenzione ordinaria.

3. Il gestore deve, altresì, osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.Lgs.81/2008 e le direttive macchina 892/392/CEE e 91/368 /CEE), nonché le disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro. A tal fine dovrà essere redatto apposito DVR nonché tutti gli altri adempimenti previsti ai sensi delle vigenti normative in materia, compreso l’obbligo di predisposizione del D.U.V.R.I.

4. Tutti i rifiuti solidi urbani dovranno essere raccolti in sacchetti chiusi e convogliati negli appositi contenitori per la raccolta. Sarà tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandini, canaline di scarico, ecc.). Le spese per il servizio di smaltimento e ritiro sono a carico del gestore. La gestione dei rifiuti deve avvenire ai sensi del D.lgs 22/97 e successive modifiche

ART. 7 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia degli obblighi assunti, il concessionario dovrà prestare una cauzione definitiva pari al 10% dell'intero valore contrattuale, per un importo di € (diconsi euro...../00), sulla quale il Comune potrà rivalersi in caso di violazione degli obblighi pattuiti ed il cui importo originario dovrà essere immediatamente ripristinato dal gestore. Detto importo dovrà rimanere invariato per tutta la durata della convenzione.

2. La cauzione verrà restituita alla scadenza della convenzione, previo accertamento degli obblighi assunti dal gestore.

ART. 8 - RESPONSABILITA'

1. La responsabilità in ordine a fatti che si verifichino all'interno del punto ristoro, delle aree limitrofe di svolgimento dell'attività di somministrazione e dell'anfiteatro sono a carico dell'affidatario.

2. L'affidatario terrà comunque sollevato il Comune da ogni responsabilità per danni a persone o cose connessi alla gestione del punto ristoro e dell'anfiteatro. A tal fine compete al medesimo affidatario di stipulare polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, con primaria compagnia di assicurazione, relativa all'attività oggetto del presente contratto ove sia apposta la clausola che il Comune è considerato terzo. Copia di detta polizza dovrà essere rimessa al Comune alla sottoscrizione della convenzione.

3. La sottoscrizione e/o validità delle coperture assicurative attivate non libera comunque il concessionario dai rischi e dalle responsabilità connesse all'attività e alla gestione del punto ristoro che rimangono a suo esclusivo carico; per eventuali danni a cose o persone, il Comune sarà comunque esonerato da qualunque tipo di responsabilità.

ART. 9 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

1. E' a carico del Comune esclusivamente la manutenzione straordinaria delle strutture e delle aree comprese nella villa comunale, con l'eccezione degli interventi manutentivi che il concessionario si sia impegnato ad effettuare in

sede di gara e di quelli relativi alle aree e ai manufatti indicati nell'art. 6, comma 1, lett. c-bis...

2. Per manutenzione straordinaria si intende:

- ricostruzione di strutture portanti;
- riparazioni di rilevante entità e/o rifacimenti di coperture del sistema di raccolta e/o smaltimento delle acque piovane;
- grosse riparazioni e/o rifacimento della recinzione perimetrale;
- rifacimenti e/o riparazioni del sistema fognante.

Il Comune è, altresì, tenuto all'attivazione e al pagamento delle utenze relative alle strutture e alle aree comprese nella villa comunale, con l'eccezione dei costi di fornitura acqua, luce e gas relativi alla gestione del punto ristoro e delle aree annesse, nonché di tutte le aree e i manufatti assegnati all'uso esclusivo del concessionario da lui realizzati o installati, costi che sono a carico del concessionario medesimo.

ART. 10 - CONTROLLI DEL COMUNE

1. Il Comune ha un'ampia facoltà di controllo, che potrà esercitare in ogni momento, in ordine al puntuale rispetto degli obblighi in capo all'affidatario e alle modalità di utilizzo dei manufatti e delle aree oggetto di concessione, operando con diffida e, se del caso, con la revoca dell'affidamento, qualora venga constatata negligenza o noncuranza nell'utilizzo dell'impianto.

2. Il Comune ha facoltà di risolvere la convenzione nel caso di ingiustificata interruzione del servizio o nel caso di ripetute e gravi inosservanze delle norme legislative e regolamentari, in particolare in materia di sicurezza degli impianti, di prevenzione incendi e di prevenzione infortuni e, in ogni caso, laddove vengano riscontrate gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettano la regolarità del servizio.

ART. 11 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

1. Il Comune può in qualsiasi momento sospendere lo svolgimento dell'attività all'interno del punto ristoro per motivi di sicurezza, igienici o per eseguire opere di ristrutturazione del complesso, senza che per questo l'affidatario possa agire in rivalsa nei confronti del Comune medesimo.

ART. 12 - INNOVAZIONI E TRASFORMAZIONI

1. Al concessionario è fatto divieto di apportare innovazioni o trasformazioni al manufatto adibito a punto ristoro senza la preventiva autorizzazione comunale. Le opere e le eventuali opere di miglioria realizzate dal concessionario al termine della convenzione resteranno di proprietà del Comune, senza alcun diritto di indennizzo da parte dello stesso concessionario.

ART. 13 - PUBBLICITA'

1. Al concessionario è riconosciuta la facoltà di esercitare, all'interno della villa comunale, iniziative promozionali e pubblicitarie riferite alla propria attività verso il pagamento della prevista imposta comunale.

2. Manifesti, striscioni pubblicitari e similari potranno essere affissi od installati in modo da non interferire o creare impedimento con la fruizione delle strutture e degli spazi e con la sicurezza degli utenti.

3. L'affidatario sarà libero di utilizzare qualsiasi forma e tipologia di pubblicità, salvo richiedere e ottenere il gradimento espresso del Comune.

ART. 14 - PERSONALE

1. Il concessionario è tenuto alla completa osservanza, nei riguardi del personale in servizio alle proprie dipendenze o prestatore d'opera a qualunque titolo, di quanto prescritto dai relativi Contratti Nazionali di Lavoro nonché dalle normative vigenti in merito a ciascuna posizione e concernenti gli adempimenti fiscali, amministrativi, assicurativi e previdenziali ed espressamente solleva l'Amministrazione Comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie

e/o straordinarie nonché alle assicurazioni sul personale suddetto. L'affidatario si obbliga, altresì, ad operare in piena osservanza con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e dalle disposizioni che disciplinano le misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid – 19.

ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE

1. Per tutta la durata della concessione, è vietata la cessione del contratto, sia totale che parziale, la subconcessione e la sublocazione, sia totale che parziale.

ART. 16- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Comune si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1456 del C.C. nei seguenti casi:

- interruzione del servizio senza giusta causa;
- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge e degli obblighi previsti dal presente contratto;
- cessione del contratto, sia totale che parziale, e subconcessione o sublocazione, sia totale che parziale;
- utilizzazione, gestione o fruizione del punto ristoro per finalità o con modalità diverse da quelle previste dal presente contratto;
- infruttuosa scadenza del termine indicato dal concessionario in sede di gara per l'ultimazione dei lavori atti a garantire l'agibilità del manufatto destinato a punto ristoro e la sua eventuale riqualificazione o miglioramento funzionale;
- infruttuosa scadenza del termine indicato dal concessionario in sede di gara per l'ultimazione degli interventi di eventuale riqualificazione o miglioramento funzionale delle altre aree presenti nella villa;
- infruttuosa scadenza del termine massimo indicato dal concessionario in sede di gara entro cui dovrà iniziare la gestione delle attività che saranno

condotte nella villa, con particolare riferimento alla gestione del punto ristoro e degli spazi annessi.

2. Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, il concessionario incorrerà nella perdita della cauzione che sarà incamerata dal Comune, salvo il risarcimento degli ulteriori eventuali danni

3. Inoltre, nel caso di risoluzione del contratto:

- l'affidatario dovrà restituire l'immobile, le attrezzature ed ogni altro accessorio relativo nello stato derivante dal normale deperimento d'uso;

- eventuali lavori e/o migliorie effettuate dall'affidatario saranno acquisiti gratuitamente dall'Ente concedente.

ART. 17 - SPESE DI CONTRATTO

1. Tutte le spese inerenti la convenzione e ad essa conseguenti, sono a carico dell'affidatario, ivi compresi i diritti di segreteria, l'imposta di bollo, ecc.

ART. 18 - CONTROVERSIE

1. Per le eventuali controversie che dovessero sorgere fra le parti, si adirà al Foro di Brindisi.

2. E' esclusa la clausola arbitrale.

ART. 19 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e, per quanto compatibile, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.iii, i dati forniti dal concessionario saranno trattati, con strumenti cartacei ed informatici, esclusivamente per le finalità connesse all'accordo convenzionale. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Francavilla Fontana.

ART. 20- RINVIO NORME GENERALI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alla convenzione, alle dichiarazioni specifiche poste a base di gara dal

Concessionario e alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Del presente atto redatto da persona di mia fiducia, io Segretario Generale rogante ho dato lettura alle parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me Segretario rogante.

PER IL COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA: dott.

PER IL CONCESSIONARIO: Sig.

IL SEGRETARIO GENERALE: Dott. Marco Lesto